NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

# Art. 19 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare)

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Quando due navi a propulsione meccanica navigano con rotte che si incrociano in modo da implicare pericolo di collisione, la nave che vede l'altra sulla propria dritta deve lasciare a questa libera la rotta.

Versione in vigore dal 17 maggio 1966, non più in vigore dal 4 marzo 1978 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per prevenire gli abbordi in mare |
| Estremi | Legge 5 maggio 1966, n. 276 |
| Partizione | Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1966 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-1966/allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art-19-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-dicembre-1977-n-1085/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it